



## **CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE**

### **RIUNIONE GIOVEDI' 7 GENNAIO 2016**

#### **1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016;
- ammenda di € 500,00,

inflitte alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

#### **2. RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 della società Calcio Catania Spa - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

#### **3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE**

avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento disposto nei confronti della Società Calcio Catania, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino, all'epoca dei fatti Legale Rappresentante pro-tempore della Società, per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I) paragrafo I) lettera c) punto 1) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 - nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015)

La C.F.A., Sezioni Unite, **RIUNITI** i ricorsi nn. 1) e 2) li **ACCOGLIE IN PARTE** e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla società ad 1 punto;
- riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Milazzo a mesi 2 di inibizione.

Conferma per il resto.

**RESPINTO**

#### **4. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A.**

Decisione riservata

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nel caso di iscrizione ad un Campionato F.I.G.C.;
- ammenda di € 500,00 a titolo di recidiva,

inflitte alla società reclamante a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione:

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VI), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015;

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

#### **5. RICORSO SIG. FOTI PASQUALE**

Decisione riservata

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 9 e giorni 15 inflitta al reclamante, Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione:

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VI), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015;

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

#### **6. RICORSO A.S.D. REAL TEAM MATERA C5**

La C.F.A., Sezioni Unite, **RIUNITI** i ricorsi nn. 6) e 7) li dichiara **INAMMISSIBILI**

avverso la declaratoria della decorrenza del tesseramento del calc. Grasso Renzo Alfredo in favore della Polisportiva Sammichele a far data dal 30.9.2015 seguito richiesta di giudizio della Divisione Calcio a 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

#### **7. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE**

avverso la declaratoria della decorrenza del tesseramento del calc. Grasso Renzo Alfredo in favore della Polisportiva Sammichele a far data dal 30.9.2015 seguito richiesta di giudizio della Divisione Calcio a 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

#### **8. ISTANZA DI RIABILITAZIONE SIG. TEPSICH PAOLO**

La C.F.A. Sezioni Unite, dichiara **INAMMISSIBILE**, allo stato, l'istanza proposta

istanza di riabilitazione avanzata dal sig. Paolo Tepsich nato l'11.2.1961

## **9. RICORSO PROCURATORE FEDERALE**

**RESPINTO**

avverso il proscioglimento:

- Sig. Massimo Mezzaroma, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C. Siena S.p.A. (oggi A.C. Siena S.p.A. in liquidazione);
- Sig. Pier Paolo Sganga, all'epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della società A.C. Siena S.p.A. (oggi A.C. Siena S.p.A. in liquidazione);
- A.C. Siena S.p.A. (oggi A.C. Siena S.p.A. in liquidazione) a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., ed a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte ascritte rispettivamente ai Signori Mezzaroma e Sganga,

seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, in relazione alla gara Siena/Varese del 21.05.2011 - nota n. 1958/66pf12-13 SP/bpl del 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 30.11.2015)